

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

strada di Pregassona 33 6963 Pregassona Telefono 091 922 97 55 IBAN CH41 0900 0000 6900 4470 1 www.acsi.ch acsi@acsi.ch

Lodevoli Servizi del Gran Consiglio Att. Sig. M. Del Bove Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona

Consulenze: Infoconsumi Casse malati Pazienti Contabilità domestica

Lugano-Pregassona, 21.06.2021

Iniziativa parlamentare del 17.2.2020 Ay e Ferrari per la modifica dell'art. 1 LTG del 30.10.2010, messaggio governativo n. 7928, posizione dell'ACSI

Spettabile Commissione giustizia e diritti, egregio signor Del Bove

La Borsa della Spesa

Telefono 091 922 97 55 bds@acsi.ch in merito alla vostra richiesta del 1°.6.2021, qui di seguito trovate la posizione dell'ACSI sull'oggetto menzionato.

L'ACSI considera che **l'iniziativa debba essere accettata** in quanto porterebbe a un sicuro miglioramento per quanto concerne l'accesso alla giustizia di quei consumatori che vogliono e/o devono agire in giustizia per opporsi alle richieste illegittime provenienti dai propri partner contrattuali. Troppo spesso i consumatori non insistono quando si tratta di adire il tribunale competente, vuoi perché il valore di causa è di molto inferiore ai costi della giustizia, vuoi perché non potendo agire col mezzo dell'azione collettiva, non possono "suddividersi" i costi fra di loro quando la parte convenuta è la medesima.



Il CdS, nel Messaggio n. 7928 dell'11.11.2020 (qui di seguito: il Messaggio), redatto a seguito del Rapporto sull'iniziativa, invita il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare.

Nel presentare la propria posizione sull'iniziativa, l'ACSI desidera anche formulare alcune osservazioni in merito al Messaggio.

Ad punti 2 e 3 del Messaggio:

Al punto 2 il CdS cita la legislazione applicabile per quanto concerne i costi e le tasse di giustizia. Cita l'art. 29 Cst. Fed., l'art. 97 cpv. 3 Cst. Fed. sulla procedura di conciliazione e/o la procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie sino ad un certo valore



litigioso, l'art. 243 CPC sulla procedura semplificata sino ai fr. 30'000.- che riguarda anche le controversie dei consumatori, l'art. 96 CPC che dà la competenza ai cantoni per stabilire le tariffe delle spese giudiziarie ma soprattutto cita l'art. 116 cpv. 1 CPC che permette al diritto cantonale di disporre esenzioni più generose rispetto a quelle già previste dal diritto federale (ad esempio nessun costo fatturato alle parti nelle controversie derivanti dalla parità dei sessi o da un rapporto di lavoro, ecc.).

L'ACSI osserva che il legislatore federale ha dato facoltà al legislatore cantonale di prevedere delle esenzioni dai costi anche in altri ambiti, come ad esempio nelle controversie derivanti dai contratti conclusi dai consumatori ai sensi dell'art. 32 CPC e che pertanto, proponendo di rigettare l'iniziativa parlamentare, il nostro cantone decide di non avvalersi di questa competenza per migliorare la posizione dei consumatori.

In seguito nel Messaggio il CdS elenca degli esempi (Ticino, Ginevra e Vaud). In Ticino i consumatori che vogliono accedere alla giustizia devono pagare un minimo di fr. 500.-fino ad un massimo di fr. 4'000.- se si trovano dinanzi alla Pretura (con valore litigioso massimo di fr. 30'000.-) ed un minimo di fr. 50.- fino ad un massimo di fr. 300.- se si trovano dinanzi al Giudice di pace (valore litigioso massimo di fr. 5'000.-). In Romandia invece si è optato per un regime di esenzione dal pagamento delle spese di procedura nelle controversie dei consumatori: a Ginevra la legge cantonale è entrata in vigore il 9.11.2019 (nessun limite nel valore di causa) mentre nel canton Vaud il 1°.2.2018 per procedure del diritto dei consumi fino ad un massimo di fr. 10'000.- di valore litigioso.

Al punto 3 del Messaggio il CdS afferma che oggi in Ticino non è possibile determinare quante siano le cause concernenti i contratti conclusi dai consumatori perché questo dato non emerge né dal sistema informatico AGITI/Juris, né dai rendiconti annuali del Consiglio della Magistratura.

L'ACSI deplora che non vi sia una statistica cantonale seria per i casi di procedure giudiziarie aperte dai consumatori.

I pretori che sono stati interpellati sono andati a memoria ed hanno riferito che le procedure ai sensi dell'art. 32 CPC sono piuttosto quelle aperte dai partner contrattuali dei consumatori (aziende, assicurazioni, venditori, uffici incasso) che vanno in causa per incassare il loro credito. Ma non sono queste le cause di diritto dei consumatori contemplate dall'art. 32 CPC: più importanti, per l'iniziativa parlamentare e per l'ACSI, sono le azioni aperte dai consumatori nell'ambito dei contratti da loro stipulati come ad esempio le compravendite, i leasing, i prestiti, il piccolo credito, gli appalti, ecc. , cioè contratti nei quali la controparte (generalmente un'azienda) non ha eseguito correttamente la sua prestazione.

A titolo di esempio, l'ACSI, negli ultimi anni, ha inoltrato, personalmente o per conto dei propri soci singolarmente, poche istanze di conciliazione e cause di merito presso la



Pretura ma tante presso i Giudici di pace. E spesso vincendo la causa. Forse, se vi fosse un'esenzione dal pagamento delle spese e delle tasse giudiziarie (discorso a parte deve essere fatto per il gratuito patrocinio), ce ne sarebbero di più anche a livello di Pretura la cui competenza subentra dai fr. 5'000.- che è comunque una cifra non irrilevante. L'ACSI invita quindi la vostra commissione a proporre l'accoglimento dell'iniziativa.

Secondo l'ACSI il Canton Ticino dovrebbe inoltre fare uno sforzo in più per monitorare questo tipo di controversie.

Ad punto 4 del Messaggio:

il CdS afferma che i consumatori sono già protetti grazie alle tasse giudiziarie contenute e grazie all'istituto del gratuito patrocinio. Vero.

Secondo l'ACSI però non è corretto sovrapporre i due temi, cioè quello delle tasse giudiziarie da una parte e quello del gratuito patrocinio dall'altra.

L'iniziativa parlamentare in esame e gli esempi di Ginevra e Vaud si concentrano sulle tasse giudiziarie. Per i consumatori meno abbienti, già il solo fatto di dover anticipare (e poi, in caso di vittoria, andare a recuperare presso il convenuto che spesse volte non paga) le tasse che gli sono state addossate, costituisce un grande ostacolo all'accesso alla giustizia.

Se un tribunale viene adito con una causa da parte di un singolo cittadino-consumatore che agisce contro una società che gli ha, ad esempio, venduto un bene difettoso e che non rispetta i suoi diritti alla garanzia (ad esempio non gli riconosce la restituzione di quanto pagato oppure la sostituzione del bene difettoso), non dovrebbe essere troppo difficile per il giudice del domicilio del consumatore decidere se si tratta di un contratto concluso da un consumatore (art. 32 CPC) o di un altro tipo di contratto. In tutti questi casi, la legge cantonale dovrebbe secondo l'ACSI prevedere un'esenzione dall'anticipo dei costi di procedura. Si potrebbe eventualmente valutare se concedere questa esenzione unicamente ai consumatori meno abbienti (limite da definire in base ai dati dell'ultima notifica di tassazione).

Cogliamo l'occasione per avanzare un'osservazione anche sul gratuito patrocinio. Nella legge sull'assistenza giudiziaria bisognerebbe prevedere che il consumatore che ha diritto all'esenzione e al gratuito patrocinio non è solo colui che ha un reddito modesto ma anche colui che é proprietario di una casa/appartamento famigliare che non deve avere un valore di stima superiore ad una certa soglia decisa dal legislatore cantonale. Molte volte infatti i consumatori sono anche "piccoli" proprietari, ad esempio di immobili modesti, e non possono ottenere l'assistenza giudiziaria perché il valore della casa in cui abitano li pone al di sopra delle fasce di reddito e sostanza considerate. Molti rinunciano quindi a rivolgersi alla giustizia.



Un altro modo di procedere sarebbe quello di modificare il CPC, in particolare gli art. 113 e 114 che prevedono, ad esempio per le controversie derivanti dalla parità dei sessi, dal diritto del lavoro o dalla LaMal, la gratuità della procedura per quanto concerne le tasse e le spese giudiziarie.

E' una questione che va però discussa a livello nazionale perché la competenza di modificare il CPC é del Parlamento federale e non dei cantoni.

Però vi é da dire che giusta l'art. 116 cpv. 1 CPC i cantoni possono prevedere delle esenzioni più generose, come fatto dai cantoni Vaud e Ginevra e come auspichiamo faccia il Ticino.

Ad punto 5 del Messaggio:

Infine l'ACSI deve precisare che quanto indicato alla pagina 5 del Messaggio (ultimo paragrafo a pag. 5 del Messaggio) non è corretto.

L'ACSI fonisce una consulenza giuridica per il tramite di un'avvocata. Per i soci la prima mezz'ora è gratuita; per i non soci questa consulenza non è prevista. Inoltre, a partire dalla prima mezz'ora di gratuità, il consumatore deve pagare all'ACSI una tantum, che varia dai fr. 50.-, ai fr. 150.- fino ad un massimo di fr. 250.-. La consulenza è volta ad inquadrare la fattispecie, a trovare un accordo con la controparte e, nella negativa, a stendere l'istanza di conciliazione. Non vi è nessuna tariffa agevolata per i non soci e la consulenza dell'avvocata non è prevista quando il consumatore deve accedere alla giustizia.

I rifermenti fatti dal CdS nel suo Messaggio, relativi all'ACSI ed al Servizio di consulenza giuridica dell'OATI, non hanno pertanto nulla a che vedere con l'accesso alla giustizia dei consumatori.

Conclusioni:

In conclusione l'ACSI auspica che alle controversie derivanti dai contratti conclusi dai consumatori, quando ad agire è il consumatore, venga finalmente riconosciuta, come nel diritto del lavoro o nel diritto della locazione, una tutela di natura sociale quale quella data a queste branche del diritto.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo i nostri più distinti saluti.